



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 del 26/07/2024

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 4 AL VIGENTE PRGC AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2, DELLA L.R. 11/1998: RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DELLA SOTTOZONA BA23* - CHAMPLONG-MARTIGNON A FAVORE DELLA SOTTOZONA EG13* - CHAMPLONG.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisei del mese di Luglio alle ore 20:30 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Bruno Evaristo Jocallaz il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale Dott. Giovanni Loviseti.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	JOCALLAZ BRUNO EVARISTO	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	PEANO LORIS	X	
<u>3</u>	Consigliere	VIANA PETER		X
<u>4</u>	Consigliere	CENTOZ VINCENT	X	
<u>5</u>	Consigliere	LAVY ETTORE		X
<u>6</u>	Consigliere	VAUDOIS MIRENA	X	
<u>7</u>	Consigliere	ARCARO GIANLUCA	X	
<u>8</u>	Consigliere	PERRIER VALTER	X	
<u>9</u>	Consigliere	PERRON MIRIANA		X
<u>10</u>	Consigliere	VINCENTI MARIA CLAUDIA		X
<u>11</u>	Consigliere	RONC MARCO	X	
<u>12</u>	Consigliere	BETHAZ GUIDO	X	
<u>13</u>	Consigliere	PELLISSIER ROMANO	X	

PRESENTI: 9 ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 4 AL VIGENTE PRGC AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2, DELLA L.R. 11/1998: RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DELLA SOTTOZONA BA23* - CHAMPLONG-MARTIGNON A FAVORE DELLA SOTTOZONA EG13* - CHAMPLONG.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Variante Sostanziale Generale al Piano Regolatore Generale Comunale, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 02/10/2015 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1096 del 24/07/2015;

Vista la Variante non sostanziale n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 18/02/2021;

Vista la Variante non sostanziale n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 31/07/2023;

Visto l'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 relativo a *“Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG”*;

Considerato che l'Amministrazione Comunale in data 11.12.2017 predisponendo e pubblicava un avviso pubblico con il quale portava a conoscenza la popolazione dell'intenzione di predisporre una variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1998, n.11, ed invitava tutti coloro che avessero interesse a presentare documentata istanza all'ufficio protocollo del Comune;

Richiamata la determinazione del Settore Tecnico n.25 del 16.03.2018 recante oggetto *“Incarico per la predisposizione di variante non sostanziale al PRGC ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettera b, della l.r. 11/98 e s.m.i. – affidamento diretto – CIG Z3C2193108”* con la quale si affidava all'architetto Bellone Cristina l'incarico per la formulazione di una variante non sostanziale finalizzata a raccogliere tutte le richieste ammissibili pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso alla popolazione.

Richiamato il Buono d'Ordine n.79 del 25.11.2019 con il quale si affidava l'incarico all'architetto Bellone Cristina per la redazione del rapporto di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica per le varianti urbanistiche non sostanziali al Piano Regolatore del Comune di Villeneuve;

Vista l'istanza pervenuta al Comune di Villeneuve in data 19.01.2018 e registrata al protocollo al n. 341/2018 con la quale la Sig.ra Petigat Luisa richiedeva la modifica della destinazione del mappale Fg. 17, n. 27 da zona urbanistica *“Nc3”* a zona non edificabile;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione accogliere la suddetta richiesta e che si procederà alla modifica delle previsioni di piano riducendo la superficie della sottozona *Ba23* - Champlong-Martignon* di 470 mq a favore della sottozona *Eg13* - Champlong*;

Considerato che tale trasformazione è intesa come un'azione mirata alla modificazione delle aree urbanizzate di completamento, riportandole alla loro destinazione precedente di aree agricole non edificabili, con l'obiettivo di favorire la riduzione del consumo di suolo;

Dato atto che la variante non sostanziale n. 4 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Villeneuve - *variante che ad oggi si configura come autonoma* - originariamente era ricompresa in una più articolata variante non sostanziale denominata n. 1 ed era individuata come *modifica n. 6*;

Vista la richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998 per la variante non sostanziale denominata n.1 (comprensiva della variante in oggetto individuata come *modifica n.*

6), trasmessa dal Comune di Villeneuve con nota protocollo n. 5810 in data 16.12.2019 all'Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale – Dipartimento Ambiente – Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria;

Richiamata la “*Dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS della variante non sostanziale n. 1 al PRG del Comune di Villeneuve, limitatamente alle modifiche denominate 1, 5, 6 e 8 [...]*”, registrata al protocollo al n. 2081/2020 in data 08.04.2020, espressa con Provvedimento Dirigenziale n. 1401 in data 03.04.2020 da parte dell'Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale – Dipartimento Ambiente – Sostenibilità e valutazione ambientale, in quanto le suddette modifiche, nel complesso, non comportano effetti negativi significativi sull'ambiente;

Vista la seguente documentazione relativa alla variante non sostanziale n.4 trasmessa dall'arch. Bellone Cristina al Comune di Villeneuve in data 29.04.2024 e registrata al protocollo al n. 4294/2024:

- ☐ Relazione tecnica alla variante;
- ☐ Allegati, estratti cartografici, stralci NTA;

Richiamata la “*Dichiarazione di coerenza con il PTP*” con la quale l'arch. Bellone Cristina asserisce che la variante non sostanziale in oggetto è coerente con le scelte del PTP non soltanto nella rispondenza con le norme cogenti e prevalenti ma anche con l'armonizzazione degli indirizzi e le prescrizioni mediate del PTP stesso;

Richiamato il parere positivo dell'Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente – Dipartimento infrastrutture e viabilità – Edilizia sedi istituzionali e sismica, registrato al protocollo al n. 3326/2024 in data 31.05.2024, rilasciato ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001;

Richiamati:

- l'art. 14, comma 1, lettera d) della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, il quale dispone che le modifiche al PRG non rientranti nelle casistiche delle varianti sostanziali (generali e parziali) e nelle casistiche delle modifiche non costituenti varianti, si configurano come varianti non sostanziali;
- l'art. 16, comma 2, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, il quale dispone che le varianti non sostanziali possono essere adottate dal Comune previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora la variante stessa incida su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983;

Preso atto che non risulta necessario acquisire il parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio in quanto la variante non sostanziale n. 4 non incide su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'art. 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'ente;

Visto lo Statuto comunale vigente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 15.03.2017;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*”;

Attesa la propria competenza in merito all'adozione del presente atto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. l) della l.r. n. 54/1998 e dell'art. 27 comma 1 dello Statuto comunale vigente;

Udito l'Assessore Valter Perrier illustrare la variante ai signori consiglieri;

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

A seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Presenti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

D E L I B E R A

1. di adottare, così come previsto dall'articolo 16, comma 2, della l.r. n. 11/1998 la variante non sostanziale n. 4 al Piano Regolatore Generale per la riduzione della superficie della sottozona *Ba23** - *Champlong-Martignon* di 470 mq a favore della sottozona *Eg13** - *Champlong* composta dalla seguente documentazione:
 - ☐ Relazione tecnica alla variante;
 - ☐ Allegati, estratti cartografici, stralci NTA;
2. di dare atto che è stata verificata la non assoggettabilità della variante di cui trattasi a valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998;
3. di dare atto che la variante non sostanziale n. 4 al Piano Regolatore Generale risulta coerente con le norme del P.T.P.;
4. di dare atto che la variante non sostanziale n. 4 non incide su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'art. 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983;
5. di dare mandato a che la variante non sostanziale n. 4, adottata con la presente deliberazione:
 - ☐ sia depositata in pubblica visione, unitamente agli atti che la compongono, presso il Comune - durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici - per quarantacinque (45) giorni consecutivi e che del deposito venga pubblicato avviso all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Villeneuve;
 - ☐ sia trasmessa, contestualmente alla pubblicazione, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della formulazione di eventuali osservazioni;
6. di dare atto che:
 - ☐ chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto;
 - ☐ le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Bruno Evaristo Jocallaz

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Lovisetti